

ALLEGATO all'ALLEGATO 5.b.5.c

LE MODALITA' DI LAVORO DEL CONSIGLIO GENERALE (redatto nel 2004)

Presentazione

Quello che segue è un estratto di un ampio lavoro istruttorio redatto in preparazione del Consiglio generale (CG) straordinario del 2004 il cui ordine del giorno era interamente dedicato ai temi relativi al CG (funzioni, composizione, materie di competenza esclusiva e delegabili, interlocutori, modalità di lavoro e infine Regolamento di CG – RCG). Quanto emerse in quel CG fu poi utilizzato nel 2005 per le modifiche normative e soprattutto per la revisione del RCG che nel suo impianto complessivo è ancora quello oggi utilizzato.

Le parti qui sotto riportate riguardano alcuni stralci del capitolo dedicato alle modalità di lavoro del CG. Si è ritenuto utile mettere a disposizione dei Consiglieri generali queste pagine sia perché consentono di capire meglio lo spirito di molte delle attuali norme contenute nel RCG sia perché alcune riflessioni e considerazioni, come si potrà constatare, sono ancora attuali.

Alcune note per la lettura. Le parti in corsivo sono tratte integralmente dai documenti citati. Sono stati rimossi i riferimenti bibliografici presenti nel testo originale per non appesantire ulteriormente la lettura. In modo arbitrario il lavoro è stato suddiviso in paragrafi per facilitarne il richiamo e la consultazione.

La Commissione Regolamento

Testo estratto da:

"Appunti di lavoro in tema di CG redatto in preparazione del CG straordinario 2004"

Premessa

Le modalità di lavoro del CG è il tema che negli ultimi 20 anni ha maggiormente caratterizzato la riflessione sul Consiglio generale (CG) nel senso di una ricerca di forme e regole diverse che potessero migliorare il servizio di questo organismo.

A ben vedere la maggior parte dello sforzo si è concentrata essenzialmente nello sviluppo di una disciplina dell'ordine del giorno (OdG) che garantisse da un lato l'identificazione di temi prioritari e dall'altro di tempi e modalità adeguati per la formazione della decisione. Nonostante le diverse sperimentazioni non si è giunti mai ad un assetto che sia apparso soddisfacente ed ancora oggi la riflessione e le discussioni sono ampie e in parte divergenti sull'argomento.

Parlare di modalità di lavoro del CG è essenzialmente discutere del Regolamento del CG (RCG), delle consuetudini e delle prassi che si sono instaurate nel corso degli anni.

Alcuni di questi elementi sono già stati considerati precedentemente e, pur rientrando in questo ambito, non verranno ripresi; qui ci si soffermerà soprattutto su quelle parti che sono state nel recente passato e sono ancora oggi oggetto di valutazione e ricerca.

Va sottolineato ancora una volta che le modalità di lavoro del CG sono strettamente correlate alle funzioni e non possono trovare una trattazione disgiunta da esse; in altre parole, queste dovrebbero derivare ed essere conseguenza delle risposte alla seguente domanda: tra quelle ragionevolmente percorribili quali sono le modalità che consentono di svolgere al meglio i compiti che lo Statuto affida al CG?

Ricognizione storica sintetica

Prima di addentrarsi nell'analisi delle questioni oggetto della presente sezione si richiamano le tappe più importanti del percorso associativo sul tema, per coglierne nella loro evoluzione il pensiero e le indubbie

ricchezze che sono presenti.

Il RCG è stato approvato dal CG 1974 congiuntamente all'atto di fusione tra l'ASCI e l'AGI ed è stato successivamente variamente modificato per diversi aspetti già nella seconda metà degli anni '70 quando prendono forma stabile lo Statuto ed il Patto associativo (PA).

Alla fine degli anni '70 inizia la riflessione sulle strutture associative che poi prosegue negli anni successivi ma è all'inizio degli anni '80 che si manifesta un certo disagio in termini di *"tempi e vivibilità"* del CG tradotto nella moz.14/83 dove si chiede che, per consentire all'organismo di *"prendere decisioni con ponderatezza e cognizione di causa"* il Comitato centrale (CC)¹ ed i Responsabili regionali (RR) *"si impegnino ad elaborare insieme formule diverse di svolgimento del CG..."*.

In attuazione di tale mandato il CC ed i RR presentano al CG 1984 un lavoro dal cui esame deriva il mandato al CC (moz.9/84) di presentare al CG 1985 *"una proposta normativa organica e dettagliata, ad experimentum per 4 anni"* fissando alcuni principi ispiratori tra cui, si legge: *"1) CG con competenze distinte e ritmi alternati. Secondo tale ipotesi l'alternativa delle competenze riguarderà: a) un anno la verifica dello stato dell'Associazione nonché gli orientamenti generali della politica associativa e del metodo ed eventuali modifiche dello Statuto; b) l'anno seguente la discussione sulle branche (...) e sui settori, nonché eventuali modifiche al Regolamento dell'Associazione.... 6) Possibilità di creare in sede di CG commissioni di lavoro su singoli argomenti volte ad istruire ed approfondire un problema in vista del dibattito assembleare ed a preparare le relative delibere da sottoporre all'esame dell'Assemblea. E' raccomandata la creazione di tale commissione istruttoria soprattutto per l'esame e l'approfondimento della relazione economica"*.

Al CG 1985 viene pertanto presentata dal CC una proposta di modifica delle modalità di svolgimento del CG in cui si accolgono le indicazioni della moz.9/84 traducendo le stesse in ipotesi di modifica statutaria e regolamentare.

Come conseguenza di queste deliberazioni tra il 1984 ed il 1985 vengono modificati lo Statuto ed il RCG ed in particolare i dispositivi statuari degli art. 30 (che introduce la biennialità dei temi all'OdG del CG) e 35 (prevede l'adeguamento della Relazione del CC al CG all'art. 30 riformato), riportando all'art. 46 che *"le norme di cui all'art.30, 2° comma e dell'art. 35, lettera b), seconda parte, sono approvate ad experimentum fino al CG 1989, che dovrà esprimersi nuovamente in merito"*.

Nel corso dei successivi CG sono state approvate ulteriori modifiche al RCG.

Nel 1989 il CG approva una mozione in cui *"ritiene concluso l'esperimento come citato dall'art.46 dello Statuto"* dando mandato *"al CG 1990 di definire all'interno della più ampia ed articolata riforma delle strutture funzioni, tempi e modalità di lavoro del CG"*. Nello stesso CG viene dato mandato alla Capo Guida (CGu) ed al Capo Scout (CS) di riordinare gli articoli del RCG *"recuperando le omissioni materiali esplicitate in sede di discussione"*.

Il noto documento della Commissione Giotto sulla riforma delle strutture associative presentato al CG 1990 in attuazione alla moz. 29/89, delinea anche i caratteri e le modalità di lavoro del CG nell'ambito del nuovo assetto strutturale proposto, che si riporta in quella parte integralmente:

"Scopi principali del CG sono di verificare lo stato dell'Associazione e di deliberarne l'indirizzo politico, di deliberare sugli orientamenti metodologici dell'Associazione. Per fare ciò ogni tre anni il CG è convocato per leggere lo stato dell'Associazione ed elaborare il PN triennale verificando quello giunto a scadenza. E' il CC che illustra in una relazione i dati di analisi e le proposte di linea ma nell'occasione contribuiscono anche i contenuti e le prospettive indicate nei progetti di Zona e Regionali attraverso il circuito informativo o il contributo diretto dei Consiglieri generali (Cg).

Tale progetto è dunque in qualche modo la sintesi della realtà associativa rappresentata dagli altri livelli, ma nello stesso tempo supera tale sintesi rilanciando verso il basso le idee ed elaborazioni in uno sforzo di movimento continuo. Negli altri due anni il CG affronta temi di indirizzo politico dell'Associazione ed elaborazioni

1 Fino al 2005 l'organo esecutivo del livello nazionale si chiamava Comitato centrale (CC), oggi Comitato nazionale.

pedagogiche del metodo e delibera in merito.

Oltre all'introduzione di questa ciclicità triennale, la novità grossa è la proposta di formalizzazione di una Commissione permanente del CG presieduta e coordinata dal CS e dalla CGU e formata da un Cg per regione con lo scopo "di raccogliere le proposte educative avanzate ai vari livelli dell'Associazione, studiarne i contenuti ed elaborare le proposte per il CG, deliberando sui temi da inserire nell'OdG dei lavori del CG"(proposta mod. art. 32 Statuto).

L'istituzione di questa commissione non ha lo scopo di burocratizzare le cose ma al contrario di facilitare gli scopi elaborativi e deliberativi del CG accentuando il suo ruolo di sintesi delle diversità culturali, storiche e territoriali dell'Associazione.

Nella sostanza è il tentativo di organizzare e semplificare il flusso dei documenti/temi in arrivo al CG (e non lasciando la gestione delle proposte solo al CC) curandone l'adeguata illustrazione e predisponendo un pacchetto votabile per giungere a formulare un piano organico piuttosto che un puzzle di mozioni che talvolta sono paradossalmente difformi tra di loro, oppure non tengono in considerazione quanto approvato pochi anni prima (mancanza di memoria storica). Tale commissione eviterebbe l'affluire al CG di temi/problemi frammentati, parziali o che per la loro minore importanza possono essere dirottati ad altri organismi associativi.

Ogni tre anni un CG alla grande per elaborare il PN e negli altri due il CG delibera, più che provvedimenti di normale amministrazione, documenti quadro fissando le linee politiche ed educative dell'Associazione.

La commissione permanente del CG evidenzia la figura del CS e della CGU dandogli più chiaramente funzioni di unità associativa e di indirizzo notevoli.

Il CC predisporrà una signora relazione ogni tre anni essendo materiale di lavoro nei due anni intermedi i vari documenti pervenuti od elaborati nella commissione permanente. Ogni anno il CG, oltre alle funzioni succitate, delibera sulle modifiche allo Statuto ed ai Regolamenti inserite nell'OdG (non tutte dunque!), elegge per un triennio la CGU ed il CS, elegge i componenti del CC...".

Come è possibile notare, scorrendo l'articolato dello Statuto approvato dal CG 1990, esso è sostanzialmente analogo a quello pubblicato nel quaderno AGESCI 1994 e solo parte di queste proposte sono state accolte. In quel CG viene data facoltà alla CGU ed al CS di nominare Commissioni formate da Cg al di fuori del CG modificando l'art.3 del RCG che assume il testo attuale.

Il CG 1992 mette mano al RCG modificando gli art.1, 6, 12, 14.

Nel 1993 sembrano riemergere i problemi legati alle modalità di lavoro del CG e così, a seguito di alcune considerazioni tra le quali spiccano quelle relative "alla volontà di evitare che il Consiglio nazionale sostituisca" il CG "al di là delle proprie competenze", alla numerosità dei temi all'OdG rispetto ai tempi di lavoro ed alla necessità di tempi adeguati al coinvolgimento "di tutti i livelli associativi", il CG dà mandato alla CGU ed al CS "di riformulare le scadenze e gli OdG dei prossimi tre CG secondo i seguenti criteri: 1) garantire tempi di lavoro adeguati alle tematiche prioritarie" (individuate nella premessa della mozione NdR) "2) equilibrare l'OdG dei prossimi tre CG".

Nel '94 la CGU ed il CS redigono una nota interpretativa sulle modalità di deliberazione del CG che cerca di mettere ordine su questo tema. Il CG 1995 approva una modifica dello Statuto ed altre modifiche del RCG relative alle modalità di deliberazione ed all'insediamento degli organi consiliari.

Nel 1999 si ripropone il tema delle difficoltà di lavoro nell'ambito della discussione sulla ripartizione dei seggi al CG. La mozione 11/99 acquisendo come riferimento il paragrafo "Modalità di lavoro al CG" redatto dalla Commissione di lavoro di CG sottolinea che "negli ultimi CG sono emerse alcune problematiche nella gestione del CG stesso che si possono così riassumere: - poco spazio al confronto, - elevato numero di temi che richiedono conseguentemente tempi lunghi per le votazioni, - difficoltà nel prendere le decisioni per insufficiente approfondimento del tema, - preparazione non sempre adeguata dei Cg" e delibera di "inserire all'OdG del CG del 2000 il tema "Modifiche al RCG" per poter avviare "la sperimentazione di più funzionali modalità di lavoro". Viene raccomandato inoltre a CGU e CS un più ampio uso delle Commissioni istruttorie "prima dei lavori del CG".

Il CG 2000 approva con la moz.8 il documento "*CG: piste di lavoro*" da cui prende origine la sperimentazione appena conclusasi (nel 2004 – NdR) delle modalità di lavoro del CG. In esso vengono identificati due "*nodj*": la difficoltà a vivere appieno il mandato di Cg e la frequente "*poca efficacia*" dei meccanismi di funzionamento del CG. Pertanto vengono individuate come modalità operative: - la distribuzione dei punti all'OdG secondo una programmazione poliennale raggruppandoli per aree tematiche, - l'armonizzazione di questa scansione con i tempi del Progetto nazionale (PN), - l'adozione di un metodo di alternanza delle tematiche, - l'adozione di percorsi di lavoro diversi in relazione ai temi trattati. Per quest'ultimo punto vengono identificati due percorsi: uno di più ampio coinvolgimento per temi di indirizzo ed orientamento ed uno più agile per temi di minor portata. Si attribuisce alla CGu ed al CS la responsabilità della programmazione e dell'individuazione dei percorsi di lavoro più idonei in relazione ai punti all'OdG. Infine si sollecita un più anticipato invio dei documenti ai Cg, la raccolta e la cura dei documenti del CG per favorirne la consultazione ed il recupero, e l'aggiornamento del documento "*Status del Cg*" redatto nel 1989.

La CGu ed il CS presentano successivamente al Consiglio nazionale il progetto sulla base delle indicazioni del CG con la scansione quadriennale in relazione al PN (2000 e 2004) e i 3 CG intermedi dedicati alle tre aree dell'Associazione, fermi restando gli appuntamenti elettorale e di bilancio.

Nel 2002 la CGu ed il CS offrono una loro verifica intermedia dando una valutazione sostanzialmente positiva della scansione quadriennale dei temi per il miglior approfondimento e la globalità della visione consentita. Tuttavia sollevano due problematiche particolari ma entrambe connesse con la discrezionalità del CG ed una certa eccessiva disinvoltura nel derogare alle regole precedentemente identificate. Queste riflessioni appaiono di grande interesse poiché sembrano suggerire l'opportunità di una più rigida regolamentazione dell'OdG e dei percorsi di preparazione o quantomeno una loro messa a punto migliore. In quel CG viene approvata una raccomandazione che traccia il percorso di avvicinamento al CG 2003.

La CGu ed il CS affidano alla Commissione Partecipazione associativa istituita con moz.7/2001 anche il mandato di proseguire e sviluppare la riflessione sui temi relativi al CG e questa Commissione presenta al CG 2003 una proposta in cui vengono meglio focalizzati i due percorsi "*per affrontare i temi in CG asseconda della loro importanza*". Il CG 2003 approva due mozioni ed una raccomandazione relative all'intera problematica "Partecipazione associativa e CG" incaricando la CGu ed il CS di nominare una Commissione costituita da Cg con il mandato di "*preparare, partendo dai documenti sopra assunti e dalla mozione sulla partecipazione associativa, il lavoro istruttorio per permettere al CG del 2004 di deliberare in merito ai miglioramenti che si riterranno necessari*".

I documenti richiamati, oltre a quelli della Commissione Partecipazione associativa e CG 2002-3, riguardano anche il documento di sintesi del lavoro della Commissione riunitasi durante il CG che presenta interessanti elementi quali ad esempio la definizione molto anticipata dell'OdG con uno spazio per le emergenze tematiche, alcune indicazioni sulla costituzione ed il lavoro delle Commissioni istruttorie e precisazioni sui due iter di lavoro proposti ipotizzando, pur con particolari limiti, di attribuire alle Commissioni anche mandati deliberanti.

La Commissione di nomina di CGu e CS costituitasi successivamente al CG ha offerto un'ipotesi di riforma del CG inserita in una più ampia revisione delle strutture associative. In essa, sinteticamente, si ipotizza una riduzione del numero dei Cg eletti (da 124 a 62), due eventi plenari all'anno con OdG diversificato, un sistema di Commissioni di cui "*alcune con carattere permanente ed altre conseguenti alle necessità*", una diversa modalità di progettazione con "*linee di indirizzo politico/educativo*" che sostituiscono l'attuale PN, l'attribuzione ai Cg del ruolo di "*garanti*" a livello periferico dell'attuazione delle attività derivanti dalle linee di indirizzo, una diversa attribuzione delle funzioni del Consiglio nazionale e del CC come interlocutori del CG, la creazione di una Commissione di Cg consultiva nei confronti di CGu e CS con il mandato di raccogliere tutte le "*sollecitazioni*", definirne "*i percorsi di lavoro ottimali e redigere l'OdG*" la cui responsabilità rimane in capo alla CGu ed al CS. Per una miglior comprensione della proposta si rimanda alla lettura integrale del documento pubblicato nei documenti preparatori del CG 2004.

Le Commissioni istituite durante il CG 2004 hanno riassunto il loro lavoro in due documenti che sono stati presentati all'assemblea prima del rinvio della discussione e delle eventuali deliberazioni al CG straordinario 2004.

Tali documenti, pur non essendo stati sottoposti al giudizio del CG, appaiono di grande rilevanza poiché

esprimono il sentire di un'ampia parte dei Cg di varia provenienza, considerando che le due Commissioni erano costituite complessivamente da circa 50 Cg.

Nel doc.55 si condivide la difficoltà a svolgere in modo vivibile i lavori del CG e si identificano due ambiti di disagio: - *"la carenza nella fase istruttoria (tempistica ed approfondimento dei contenuti); - non sempre adeguata preparazione del Cg"* e si riconferma *"la validità dei principi democratici e del modello organizzativo attualmente in vigore per il CG"*. Quest'ultima affermazione è di grande pregio poiché circoscrive gli spazi di riorganizzazione del CG al *"modello organizzativo attualmente in vigore"*. Vengono quindi individuati alcuni strumenti privilegiati quali: 1) *"utilizzo delle commissioni istruttorie"* per le quali viene escluso il carattere deliberante, viene richiesta una maggior coerenza tra il lavoro e la mozione istitutiva, una composizione che assicuri *"un adeguato approfondimento delle tematiche"* e la possibilità di passaggi intermedi di informazione dei Cg sullo stato dei lavori; 2) *"maggior fruizione di quanto previsto negli art.44 dello statuto e 17 del RCG"* che tuttavia viene limitata all'utilizzo *"in fase istruttoria"*; 3) *"coinvolgimento e formazione dei Cg"* dove si identificano nelle regioni i soggetti che devono *"individuare modalità continuative di informazione, confronto ed approfondimento per i propri Cg"*.

Il doc. 56 relativo alla verifica della *"sperimentazione del CG in cicli tematici annuali"* sottolinea l'utilità di conservare la proposta *"come orientamento, assicurando la necessaria elasticità nel completare i percorsi elaborativi intrapresi"*; inoltre ogni 4 anni si *"ritiene indispensabile dedicare un intero CG"* alle attività previste dallo Statuto per il PN *"eventualmente anche attraverso la convocazione di un CG straordinario"*.

Come si può constatare anche da questa breve sintesi il tema "modalità di lavoro del CG" è certamente complesso anche perché difficilmente isolabile dal contesto più ampio dell'assetto strutturale dell'Associazione, è stato con discreta frequenza al centro dell'attenzione e del dibattito del CG ed oggetto di sperimentazione ed ancora oggi non vi è una accettabile unitarietà di vedute (basta leggere i documenti degli ultimi anni), con una *"perdurante difficoltà a giungere a delle deliberazioni con caratteri di concretezza"* tanto da richiedere la convocazione di un CG straordinario (ottobre 2004) dedicato esclusivamente all'argomento.

Se le risposte sono assai difformi, i diversi elementi dell'analisi si ripetono e sono ampiamente condivisi. Di alcuni si è già detto in altre parti e qui non si tornerà (es.: quelli relativi alle funzioni del CG, alla facoltà di delega, alla figura del Cg, agli interlocutori del CG, ecc.); altri verranno ripresi di seguito cercando di mettere a fuoco ipotesi di soluzione spesso alternative attingendo per lo più a proposte già fatte in passato al fine di riuscire a comprendere meglio quali, inserite nel *"modello organizzativo attualmente in vigore"*, possano accettabilmente soddisfare i bisogni identificati.

Il "tempo" del Consiglio generale

Un elemento comunemente ritenuto critico praticamente in tutte le varie analisi è certamente il "tempo" del CG.

In generale il tema del tempo, nella sua accezione più ampia, è stato ed è ancora oggi all'attenzione dell'Associazione tanto da essere stato assunto come elemento di fondo del PN 2000-4, i cui orientamenti sono stati ribaditi anche nel PN recentemente approvato dal CG.

Il "tempo" del CG può essere scomposto in più tempi parziali alcuni dei quali vedono coinvolto direttamente e primariamente tale organismo mentre altri lo interessano solo in parte.

Naturalmente il tempo del CG è finalizzato all'espletamento delle competenze che gli vengono attribuite dallo Statuto e pertanto è intimamente connesso ad esse.

Il primo tempo è quello della raccolta delle "sollecitazioni" e dei contributi periferici, segue il tempo della presa in carico, dell'istruzione e della partecipazione dell'Associazione alla definizione delle idee, degli indirizzi e delle soluzioni; viene poi il tempo della sintesi e della decisione, quindi quello dell'attuazione e del ritorno verso la base ed infine il tempo della verifica e del controllo.

Tutti questi "tempi" sono vivi, dinamici, spesso si intersecano tra di loro ed hanno proprie criticità ed è solo con la corretta conoscenza ed una adeguata azione sia qualitativa che quantitativa al loro interno che è possibile l'ottimizzazione del lavoro del CG secondo i principi della democrazia e della partecipazione che fondano il nostro sistema di governo.

Peraltro la stessa Commissione economica, seppur su un tema specifico di sua competenza, ricorda che il tempo non è *"un fattore neutrale"*.

Certamente il tempo della raccolta dei contributi, degli elementi emergenti, dei bisogni e delle nuove istanze dell'Associazione a tutti i livelli è il tempo del circuito informativo che ha diversi terminali (il CC, il Consiglio nazionale, i Consigli regionali ecc.) dove il Cg è co-attore nel suo ruolo di quadro associativo trasversale ai vari livelli.

Tutti questi terminali riversano sul CG gli elementi e le questioni ritenute qualificanti e di interesse nazionale e che possono aver ricadute sulle scelte degli indirizzi politici e pedagogico-metodologici dell'Associazione nonché sull'aggiornamento normativo. Il problema di questo "tempo" per il CG è la corretta gestione di tutto ciò che ad esso arriva o dovrebbe arrivare, gestione che coinvolge direttamente e primariamente gli altri organismi del livello nazionale esitando alla fine nella formazione dell'OdG, inteso non nel mero elenco di argomenti da mettere in discussione ma nella più articolata, complessa e dinamica azione di coordinamento delle tematiche inerenti alle funzioni che lo Statuto affida al CG e di cui attualmente si soffre di una disciplina non accettabilmente chiara. Alla fine di questo tempo perciò ci può essere o meno il coinvolgimento del CG che nel caso affermativo dovrebbe essere chiamato prima di tutto a valutare l'importanza del contributo per la vita associativa ed il suo livello di priorità.

E' qui che comincia il secondo tempo che è quello della presa in carico, dell'istruzione, della raccolta dei dati, della loro analisi, del confronto e del coinvolgimento dei livelli associativi preventivamente identificati al fine di giungere ad ipotesi di soluzione ed intervento. Questo "tempo" nella sua gestione è apparso spesso troppo soggettivo, poco pragmatico, deficitario negli elementi essenziali ed affidato agli "umori" del CG soprattutto quando si trattava di tracciare i percorsi ed identificare i soggetti destinatari dell'istruzione stessa. Basta sfogliare gli atti dei CG per rendersi conto ad esempio che mandati simili, se non analoghi, sono stati affidati ora al CC, ora al Consiglio nazionale, ora a Commissioni, con percorsi mutevoli senza che si possa identificare un criterio comune di scelta. Va in altre parole messo ordine in questi circuiti istruttori, informativi e di partecipazione e coinvolgimento associativo sottraendoli alla discrezionalità eccessiva che ha in passato talora caratterizzato il lavoro del CG e degli organismi destinatari dei mandati. E' perciò indispensabile che vi sia chiarezza anche formale e completezza negli elementi caratterizzanti le deliberazioni di questo tipo, soprattutto per ciò che riguarda la corretta identificazione dei destinatari ed i mandati ad essi affidati. Inoltre è utile che questo tempo sia accettabilmente certo nella sua durata e commisurato all'azione richiesta. In questo senso è auspicabile che il CG sviluppi una chiara politica di priorità avendo ben presenti le risorse a disposizione. E' da evitarsi in altre parole di affidare un numero di mandati eccessivo rispetto alle forze (ciò si è frequentemente verificato ad esempio per il CC) o richiedere un'attività complessa e che necessita di studio approfondito, ampio coinvolgimento e passaggi intermedi in un tempo non ragionevolmente adeguato.

La fase successiva è quella della decisione che non si compendia esclusivamente nell'atto del voto, che comunque rimane il suo momento culminante, ma comprende l'attività di sintesi finale, quel tentativo di riportare tutto ad un'unità attraverso la mediazione propria della dialettica politica, che ovviamente non significa la strenua ricerca di unanimità, ma la certezza di aver valorizzato ed ascoltato tutte le sensibilità ed i contributi ed in esse aver ricercato le convergenze possibili ed accoglibili, senza tradire l'obiettivo iniziale. E' questo il vero e proprio "tempo" del CG ovvero quello in cui si opera la traduzione degli elementi istruttori in orientamenti di governo. E' questo il lavoro che deve essere svolto nelle Commissioni di CG, sia che si riuniscano fuori che durante i lavori del CG, ed è per questo che le Commissioni dovrebbero essere sufficientemente rappresentative del territorio e delle variegate sensibilità. La valorizzazione del lavoro delle Commissioni richiesta dal doc.55/2004 dovrebbe esser letta in quest'ottica. Non Commissioni di CG che fanno attività istruttoria di raccolta dei dati e di loro analisi che sono compiti da affidarsi ad altri, ma Commissioni che partendo da elementi certi operano un'istruzione politica finalizzata alla formazione di ipotesi di soluzione.

Il momento plenario allora è l'apice di questo fase quando la sintesi è estrema e le proposte sono definite nei loro contenuti. E su di esse viene espresso il voto che dovrebbe essere la manifestazione consapevole del convincimento dei Cg.

A questa fase succede il tempo dell'attuazione ed il tempo del ritorno. Il primo è affidato agli organismi esecutivi e di definizione programmatica, il secondo è proprio di ogni Cg che ha il mandato di informare su quanto è avvenuto, promuovere e sostenere le decisioni del CG nella sua Regione, in Zona ed eventualmente anche

nella sua Comunità Capi. E' una fase cruciale poiché senza di essa le decisioni del CG avrebbero minor effetto e ricaduta sulle attività educative che rappresentano la missione dell'Associazione. Per questo è opportuno, come già ricordato precedentemente, ricercare spazi, modalità e strumenti affinché il momento del ritorno sia quanto più efficace possibile.

L'ultimo tempo è quello del controllo e della verifica. E' anche questo un tempo proprio del CG che è l'organismo superiore di verifica e controllo dell'Associazione. Questa fase ha nella relazione del CC e nel bilancio associativo il momento culminante annuale e nella verifica del PN il momento in cui fare "il punto della strada". A ciò vanno aggiunti, secondo l'ultima sperimentazione della ciclicità monotematica del CG che è stata valutata positivamente nell'ultimo CG, i documenti "quadro" che sono insieme momento di verifica e rilancio. Ed in effetti se la funzione di controllo è un elemento di garanzia per tutti gli associati, l'attività di verifica offre gli spazi da cui ripartire in un movimento continuo e complesso nel quale si inseriscono le istanze emergenti che giungono dall'Associazione per rilanciare un nuovo tempo di elaborazione. Affinché il tempo della verifica però sia proficuo è necessario che il CG sia messo nelle condizioni ottimali per adempiere il suo mandato. Ciò può avvenire solo se i progetti hanno quelle caratteristiche che ne consentono la verificabilità, pur con i limiti ben conosciuti delle difficoltà a verificare nel campo pedagogico, e se si evitano per quanto possibile, quegli atteggiamenti di autoreferenziale giustificazione che possono minare alla radice ogni forma di onesta verifica.

Spesso nel recente passato si è lamentata un'eccessiva lunghezza dei processi decisionali del CG. Se quanto su descritto è condiviso, allora il tempo del CG, è la somma di tutti i tempi parziali e se una sola delle fasi si allunga, si allungherà di conseguenza anche il tempo complessivo.

Va considerato poi che il tempo del CG non è tempo esclusivo ma è strettamente connesso con il tempo di tutti gli altri organismi associativi il cui adeguato funzionamento è condizione per il buon funzionamento del CG e viceversa secondo un rapporto di biunivocità sinergica.

Infine non va dimenticato che la funzione di indirizzo politico e metodologico-pedagogico a cui è chiamato il CG è di per se complessa soprattutto se vengono assecondati compiutamente i principi democratici e dell'ampio coinvolgimento dell'Associazione nella formazione delle decisioni.

Pertanto, se è indispensabile uno sforzo di tutte le componenti per consentire una maggior "tempestività" delle scelte e quindi delle azioni che da esse conseguono, è altrettanto vero che vi sono tempi fisiologici di maturazione al di là dei quali o si va verso la semplificazione di complessità che rende difficile poi il raggiungimento di risposte adeguate o si va verso la rinuncia in tutto od in parte all'applicazione del principio della partecipazione democratica, almeno così come fino ad ora è stato vissuto.

Dando per acquisito che uno dei problemi emersi dalle analisi è "il poco tempo a disposizione" del CG, proviamo a ragionare su quali potrebbero essere le ipotesi migliorative in quest'ambito.

Il tempo potrebbe essere migliorato nella sua qualità, nella sua quantità o in entrambe le componenti; infatti molte ipotesi migliorative nelle due componenti non sono incompatibili tra loro e potrebbero essere adottate congiuntamente anche generando effetti di sinergia.

Il miglioramento qualitativo passa ovviamente attraverso una più adeguata preparazione dei Cg, su cui ci si è già soffermati, e l'ottimizzazione delle dinamiche di lavoro dei vari organismi, dinamiche che, per il CG, sono oggetto di questa parte.

L'aumento quantitativo poi del tempo può essere relativo od assoluto.

Certamente un ridimensionamento delle competenze del CG porterebbe ad un aumento relativo del tempo, ma quest'ipotesi non sembra nel passato aver trovato favori. Ad un risultato simile si potrebbe giungere con un più ampio utilizzo della facoltà di delega già oggi prevista dallo Statuto all'art.44 ma priva di una disciplina che ne consenta una adeguata applicazione e di cui si è già detto (NdR - disciplina oggi prevista dal RCG). Ad un effetto analogo ma anche con simili problematiche si giungerebbe ipotizzando Commissioni con poteri deliberanti; in questo caso dovremmo parlare anche di aumento quantitativo del tempo essendo le Commissioni costituite da Cg e perciò parte integrante del CG. Ma anche per le Commissioni deliberanti, sebbene siano state ipotizzate più di una volta, non sono stati registrati particolari entusiasmi nel passato.

Va infine considerato un aumento quantitativo assoluto del tempo.

Due sono sostanzialmente le possibili aree di intervento: le Commissioni che lavorano al di fuori della seduta del CG ipotizzando un loro maggior utilizzo e le sedute del CG ipotizzando un aumento dello spazio ad esse dedicato (NdR - eventualmente utilizzando anche lo strumento telematico).

Il primo caso coinvolge tutta la problematica del lavoro per Commissioni di cui si è in vari punti già parlato e sarà ripreso più avanti anche in considerazione dell'orientamento verso quest'ipotesi suggerito dal doc. 55/04. Nella seconda possibilità, suggerita da quel documento "*eventualmente*" per i lavori dedicati al PN, si dovrebbe prevedere una variazione nell'attuale tempistica delle sedute del CG.

Oggi nello Statuto all'art. 45 I° comma è previsto che "*il CG si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno...*". L'art. 2 del RCG al I° comma prevede che la convocazione del CG in sessione ordinaria avvenga tra il 1° marzo ed il 31 maggio di ciascun anno. Va subito notato che non vi è alcuna disciplina circa il numero delle sedute che compongono la sessione (sessione = seduta o serie di sedute periodiche di un'assemblea) che possono pertanto essere una o più con il solo vincolo temporale (debbono tenersi tra il 1 marzo ed il 31 maggio) e le procedure previste dall'art. 3 per ciò che riguarda i tempi ed i modi della convocazione riferiti comunque all'intera sessione e non alla singola seduta. La prassi consolidata prevede che il CG si riunisca per la sessione ordinaria in seduta unica della durata di 3 giorni, tra la seconda metà di aprile ed i primi di maggio. Nel passato si è talora verificato che, non essendo esauriti i punti all'OdG durante quella seduta e ritenendo necessaria e non demandabile la loro trattazione, si sia provveduto alla convocazione di sessioni straordinarie.

Ora per aumentare quantitativamente il tempo del CG può essere presa in considerazione l'ipotesi di prolungarne la seduta oppure prevedere più di una seduta per ogni sessione ordinaria. Il prolungamento della seduta (ad esempio da 3 a 4 o più giorni) comporterebbe rispetto ad ora un maggior disagio per i Cg dovendo rimanere nella sede del CG per un periodo più lungo e verosimilmente in un numero maggiore di giorni feriali oltre che a sottoporre la macchina organizzativa ad un ampliamento dello sforzo, con un aggravio economico comunque accettabile. Quest'ipotesi lascerebbe pressoché inalterate le dinamiche procedurali attuali offrendo maggior tempo ai Cg per il confronto e la formazione delle decisioni in un clima presumibilmente meno frenetico. Inoltre non necessiterebbe di alcuna modifica regolamentare.

La seconda ipotesi, già suggerita dalla Commissione Partecipazione associativa e CG 2003-4, prevede che la sessione ordinaria venga tenuta su due sedute, eventualmente modulando le date di riunione. In tal caso l'OdG della sessione e le procedure di convocazione potrebbero rimanere inalterate mentre sarebbe adattabile alle due sedute l'ordine dei lavori. Le due sedute potrebbero tenersi o entrambe entro la tarda primavera (es. 15 giugno) oppure una nel periodo primaverile ed una nel periodo autunnale (è un po' quello che quest'anno – 2004 – avverrà). Questa ipotesi sicuramente sarebbe più dispendiosa da un punto di vista economica ed organizzativo, impegnerebbe i Cg ad essere presenti nella sede di convocazione del CG per due volte all'anno (ma verosimilmente con minori giorni feriali utilizzati), richiederebbe una revisione del RCG anche relativamente alle modalità di pubblicazione degli atti e di entrata in vigore di quanto deliberato e potrebbe essere caratterizzata da presidenza ed uffici di presidenza diversi nelle due sedute. Inoltre ancor maggiore dovrebbe essere l'impegno nel trapasso di nozioni e nella ricerca della miglior modalità possibile per l'avvicendamento dei Cg. Certamente vi sarebbero degli indubbi vantaggi: la possibilità di ripensare a modalità di discussione e deliberazione che favoriscano e migliorino la consapevolezza dei Cg nell'espressione del voto evitando quelle rincorse che spesso hanno caratterizzato le sessioni del CG (es.: potrebbe essere prevista la possibilità che deliberazioni presentate in una seduta vengano votate nella seduta successiva), consentire maggiori occasioni d'incontro tra tutti i Cg e quindi di formazione nel ruolo, favorire la circolazione delle informazioni di cui si è lamenta frequentemente la carenza. Il sistema di sessione ordinaria a doppia seduta (soprattutto nell'opzione primavera/autunno) determinerebbe alla fine quella situazione di "permanenza" del CG che è stata più volte auspicata. Con questa modalità si ridurrebbe l'utilizzo delle Commissioni che lavorano fuori dal CG potenziando viceversa il sistema delle Commissioni di lavoro durante le sedute. Si favorirebbe infine l'interazione e l'interlocuzione tra il CG e gli altri organismi del livello centrale offrendo maggiori occasioni di conoscenza, incontro e confronto. Questo sistema potrebbe essere previsto in maniera continuativa annuale ovvero solo per l'attività disciplinata dall'art. 45 II° comma dello Statuto relativamente al lavoro sul PN che avviene a scadenza quadriennale, come suggerito nel doc.55/04 (per 3 anni sessione ordinaria in seduta unica e nel 4° in doppia seduta di cui una interamente dedicata al PN). Infine si potrebbero studiare soluzioni tecniche miste (es.: sessione ordinaria in seduta unica della durata di 4 giorni per 3 anni e in doppia seduta - una di 3 giorni ed una di 2 - il 4° anno in concomitanza con la scadenza del PN). Naturalmente tutto questo

potrebbe essere in parte disciplinato ed in parte entrare nella prassi e richiederebbe comunque un'ampia revisione del RCG.

Il III° comma dell'art. 45 dello Statuto prevede la possibilità che la CGu ed il CS convochino il CG in sessione straordinaria identificando gli aventi titolo ad attivare tale procedura che trova le modalità applicative nell'art.2 II° e III° comma del RCG. Naturalmente la possibilità di chiedere la convocazione di un CG straordinario dovrà essere salvaguardata in qualsiasi eventuale ipotesi di nuova strutturazione della sessione ordinaria, anche se alcune di esse ne rendono meno verosimile l'eventuale ricorso, considerando che nella storia associativa la convocazione di sessioni straordinarie è stata quasi sempre giustificata dalla necessità di concludere i lavori della sessione ordinaria. Solo un cenno sull'utilità di qualche ritocco alla disciplina applicativa prevedendo ad esempio che siano i richiedenti ad indicare il termine entro il quale tenersi la sessione (che ovviamente non potrà mai essere inferiore al termine previsto per il preavviso della convocazione come disposto dall'art.3 I° comma del RCG).

L'ordine del giorno del Consiglio generale

Un altro elemento che è stato più volte chiamato in causa nelle diverse analisi come critico e si è prestato a varie considerazioni è quello attinente all'OdG soprattutto nella sua formazione. E' anche il punto che più è stato oggetto di sperimentazione od indicazioni del CG.

Si è già in precedenza riassunto quale sia l'attuale disciplina e le criticità che emergono dalla normativa e dalla prassi, così come si sono sottolineati in altre parti gli elementi che dovrebbero ispirare la formazione dell'OdG, sia relativi agli aspetti formali che sostanziali. Ad esempio elementi come la legittimità, il rilievo nazionale, la priorità, la funzionalità, il coordinamento, l'adeguatezza del tempo e delle risorse a disposizione, il "tempo", nell'accezione prima descritta, a cui ci si riferisce, sono tutti fattori che devono essere considerati sia nella formazione dell'OdG sia nella redazione dell'ordine dei lavori.

Sarebbe opportuno per prima cosa che l'attribuzione della piena responsabilità della formazione dell'OdG fosse resa inequivocabilmente esplicita ed affidata alla CGu ed al CS a cui andrebbe riconosciuto il sindacato dell'ammissibilità sia relativamente alla legittimità della proposta che al merito della stessa, pur con eventuali garanzie che prevengano decisioni arbitrarie. Per quest'ultimo elemento sarebbe sufficiente chiarire il significato di "*sarà concordato*" dell'art.3 del RCG, prevedendo che qualora l'accordo tra il proponente e la CGu ed il CS relativamente all'inserimento nell'OdG della proposta stessa non venisse raggiunto, l'argomento venga comunque posto all'OdG ma su di esso si esprima il CG preventivamente alla discussione del merito circa l'ammissibilità o meno. Un'ipotesi alternativa sarebbe quella di richiedere, in caso di disaccordo un certo numero di adesioni alla proposta (es.: 3 CR, 25 Cg ecc.), evitando in questo modo perciò la possibilità di un OdG eccessivamente corposo per iniziative di pochi non sufficientemente condivise.

Un altro elemento attiene a coloro che hanno titolo per proporre argomenti da inserire all'OdG che attualmente sono identificati dal RCG in "*ogni Cg ed ogni Consiglio regionale*". Pertanto, essendo il termine Cg usato nell'accezione di avente diritto vengono ricompresi la CGu ed il CS, i membri del CC, i RR e gli AE, i Cg eletti o nominati.

La sottolineatura del Consiglio regionale è molto importante per capire lo spirito della norma poiché indica in esso l'organismo periferico privilegiato per questa fase.

Andrebbe qui inserita e chiarita l'utilità e l'opportunità che altri soggetti possano proporre argomenti all'OdG quali ad esempio le Commissioni tecniche di controllo e soprattutto la CNUD come si è detto in altra parte.

Si è nel passato in altre due occasioni proposto di affiancare alla CGu ed al CS una Commissione che li sostenesse in questo lavoro a cui affidare anche altre competenze. Entrambe le proposte contengono elementi interessanti che potrebbero indurre a considerare questa opportunità.

La prima è della Commissione Giotto che proponeva la "*formalizzazione di una Commissione permanente del CG presieduta e coordinata dal CS e dalla CGu e formata da un Cg per regione*" con lo scopo "*di raccogliere le proposte educative avanzate ai vari livelli dell'Associazione, studiarne i contenuti ed elaborare le proposte per il CG, deliberando sui temi da inserire nell'OdG dei lavori del CG*" (proposta modifica art. 32 Statuto NdR). "*L'istituzione di questa commissione non ha lo scopo di burocratizzare le cose ma al contrario di facilitare gli*

scopi elaborativi e deliberativi del CG accentuando il suo ruolo di sintesi delle diversità culturali, storiche e territoriali dell'Associazione. Nella sostanza è il tentativo di organizzare e semplificare il flusso dei documenti/temi in arrivo al CG (e non lasciando la gestione delle proposte solo al CC) curandone l'adeguata illustrazione e predisponendo un pacchetto votabile per giungere a formulare un piano organico piuttosto che un puzzle di mozioni che talvolta sono paradossalmente difformi tra di loro, oppure non tengono in considerazione quanto approvato pochi anni prima (mancanza di memoria storica). Tale commissione eviterebbe l'affluire al CG di temi/problemi frammentati, parziali o che per la loro minore importanza possono essere dirottati ad altri organismi associativi.... La commissione permanente del CG evidenzia la figura del CS e della CG dandogli più chiaramente funzioni di unità associativa e di indirizzo notevoli". La proposta non fu però accolta dal CG di allora.

La seconda proposta è stata presentata quest'anno dalla Commissione Partecipazione associativa e CG 2003-4 nell'ambito di una più articolata e complessa ridefinizione strutturale. In essa si prevede che tutte le proposte ("*sollecitazioni*") che giungono al CG siano preventivamente analizzate da "*una Commissione di Cg (composta da alcuni tra gli eletti ed alcuni di nomina), di durata annuale e con il solo mandato consultivo che affianchi CGu e CS nel definire il percorso di lavoro ottimale per ogni sollecitazione e nel redigere l'OdG del CG. A discrezione di CGu e CS tale commissione può affiancarli nell'impostazione del CG. La responsabilità della stesura dell'OdG del CG è di CGu e CS*". Questa Commissione viene definita "*Commissione di indirizzo dei temi*".

In entrambe le proposte c'è il tentativo di meglio disciplinare la formazione dell'OdG e dei percorsi di lavoro e di chiarire il ruolo della CGu e del CS al fine di rendere più agevoli le attività del CG.

Ed in entrambe le proposte ci sono spunti di grande interesse.

Innanzitutto va sottolineata l'utilità della formalizzazione della Commissione sostenuta in entrambe le ipotesi.

Va detto infatti che allo stato attuale nulla vieta alla CGu ed al CS di costituire una Commissione con simili competenze a norma dell'art. 3 IV° comma del RCG. E nel passato certamente nella fase della formazione dell'OdG essi si sono avvalsi dell'attività consultiva di alcuni Capi di varia competenza sulle materie all'esame del CG, oltre che del Consiglio nazionale nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 47 I° comma lettere d) ed f), su cui ci si è già soffermati.

Assunto che sia necessario rivedere la disciplina della formazione dell'OdG anche relativamente ai percorsi di lavoro sottolineando e chiarendo il ruolo della CGu e del CS nella specifica competenza, è utile ancorché necessario la creazione di una Commissione che li affianchi in questa funzione? E' sufficiente lasciare questa opportunità alla discrezione degli stessi, come attualmente avviene, o è necessaria la formalizzazione e la normazione del nuovo organismo? Nell'ipotesi di accogliere la proposta di istituire la Commissione, quali competenze affidare ad essa e come regolare il rapporto con CGu e CS (es. Commissione con potere deliberante secondo la proposta Giotto o consultivo secondo la proposta della Comm. Part. Ass. e CG) e con gli altri organismi del livello centrale per i quali sono previste nello Statuto funzioni inerenti alla formazione dell'OdG? Considerando che lo Statuto affida al Consiglio nazionale un ruolo preminente nella formazione dell'OdG e nell'istruzione del CG, come si è detto in precedenza, non potrebbero ricercarsi in queste funzioni anche quelle competenze che le varie ipotesi vorrebbero affidare alle Commissioni?

Sono domande a cui non è facile offrire una risposta certa coinvolgendo questioni che forse meriterebbero ulteriore riflessione e probabilmente il risultato di una sperimentazione.

Essendo connesso alla formazione dell'OdG merita un cenno la "sperimentazione del CG in cicli tematici annuali" conclusasi quest'anno ed ultima di simili sperimentazioni per ricordare la valutazione positiva data dalle Commissioni di CG 2004 che suggeriscono di mantenere "*la proposta come orientamento assicurando la necessaria elasticità nel completare i percorsi elaborativi già intrapresi*". Ciò consiglierebbe pertanto di non procedere a disciplinare questo elemento lasciando alla prassi il compito di prevedere la ciclicità dei temi per area nella formazione dell'OdG del CG con la suggerita elasticità.

Se si scorre gli OdG dei CG ci si accorge facilmente che i vari punti possono essere compresi in tipologie ben definite almeno per ciò che riguarda la ciclicità ed i proponenti. Vi sono così argomenti a cadenza annuale (Relazione del CC, bilanci, Relazione della CE e della CNUD), quelli a cadenza ciclica prevista statutariamente

(PN) o derivante da prassi sperimentate e valutate favorevolmente (monotematicità annuale delle 3 aree armonizzate con il PN), i punti che derivano da precedenti mandati ed infine quelli che portano all'attenzione del CG nuove problematiche od istanze.

Sui primi tre gruppi vi è una sorta di automaticità che talora porta ad una ciclicità spontanea ed implicita (es.: il 2002 è stato l'anno della Formazione Capi e considerando i mandati a questa area per il 2006 è difficile non concludere che quel CG sarà caratterizzato ancora dalla Formazione Capi). Su questi certamente si potrà discutere di percorsi ottimali, di modalità più idonee di sviluppo e proposta, ma sicuramente troveranno posto nell'OdG. Sugli ultimi vale la pena invece di considerare l'utilità di una sorta di filtro non ovviamente a carattere censorio ma che abbia finalità di ottimizzazione delle risorse. In altre parole sarebbe accettabile che le proposte possano trovare strade alternative al CG, magari solo per una miglior istruzione o per la valutazione del grado di condivisione dell'importanza dell'istanza sollevata, compito che viene affidato nelle proposte su analizzate alle ipotizzate "Commissione permanente di CG" ed alla "Commissione di indirizzo" ma che più semplicemente potrebbe essere attribuito esplicitamente alla CGu ed al CS nella loro funzione di valutazione delle proposte di argomenti da inserire all'OdG.

I percorsi di lavoro del Consiglio generale

Un altro elemento di interesse inerente alla formazione dell'OdG che coinvolge anche la gestione del CG e di cui si è già più volte accennato è quello dei percorsi di lavoro. Varie volte in passato sono stati tracciati dal CG itinerari di lavoro specifici per singoli argomenti posti all'OdG.

Percorsi di lavoro diversi in relazione alle caratteristiche dell'argomento affrontato sono stati richiesti nel CG 1999 e poi approvati con moz. 8/2000 che dava il via alla nota sperimentazione. Nel documento approvato da quella mozione vi è l'invito ad *"adottare percorsi differenti per gli argomenti che verranno trattati. Ci sono argomenti che richiedono ampio confronto per il loro carattere di indirizzo ed orientamento della vita associativa per i quali è necessario garantire il coinvolgimento e l'apporto di tutti i capi. Per questi suggeriamo un percorso che preveda una fase di: a) istruzione riassunta in un documento b) dibattito diffuso a tutti i livelli associativi c) raccolta delle diverse elaborazioni d) sintesi e deliberazione che impegna in sede di CG la totalità dei Cg. Per tutti gli altri argomenti ipotizziamo un percorso che agevoli e semplifichi il lavoro in CG. Il percorso individuato prevede una fase: a) di istruzione dell'argomento e di individuazione di più proposte di soluzione con congruo anticipo rispetto al CG b) dibattito e delibera in plenaria durante il CG."* Inoltre alla CGu ed al CS si affidava la responsabilità di *"proporre i percorsi di lavoro da adottare per le diverse tematiche all'OdG"*.

Nel documento di verifica intermedia della sperimentazione redatto dalla CGu e dal CS nel 2002 si facevano interessanti osservazioni in merito all'adozione preventiva dei percorsi di lavoro a seguito di interpretazioni e decisioni diverse assunte poi dal CG. La CGu ed il CS concludevano la loro valutazione chiedendosi *"che valore può avere di fatto una differenziazione preventiva, per quanto concordata di percorsi, che può essere soggettivamente valutata e legittimamente rimessa in discussione in ogni fase del percorso stesso, secondo la discrezionalità di ciascun singolo consigliere?"*.

E' certo una domanda molto interessante che aprirebbe un capitolo complesso quale quello della valenza delle procedure e del loro rispetto, e del rapporto tra queste, la difesa dei diritti e le garanzie proprie della democrazia, capitolo che forse andrebbe affrontato per una certa qual facilità alla deroga propria della nostra Associazione.

La racc. 5/02 traccia un percorso di lavoro per i temi dell'area metodo presenti al CG2003.

La Commissione Partecipazione associativa e CG 2002-3 riprende sostanzialmente la proposta del 2000 ed identifica due *"iter per affrontare i temi in CG a seconda della loro importanza"* circoscrivendo meglio gli argomenti rientranti nell'iter A e nell'iter B, dando indicazioni sull'uso delle Commissioni per i due iter, sottolineando la necessità di anticipare la definizione dell'OdG e di prevedere *"una modalità di lavoro dei CN in grado di sostenere il lavoro del CG"*.

Durante i lavori del CG 2003 viene approvato un documento di sintesi dove si *"esprimono dei pareri"* confermando sostanzialmente l'utilità dell'adozione dei due percorsi identificati legandoli al lavoro per Commissioni e suggerendo l'opportunità di *"poter eventualmente attribuire all'iter B mandato deliberante (ovvero senza ratifica in plenaria) su tematiche definite"*.

La Commissione Partecipazione associativa e CG 2003-4 nella sua proposta non entra specificamente nel merito del problema, pur in generale affermando che il lavoro del CG si realizza nei due eventi annuali ed in un sistema di Commissioni, nel cui mandato istruttorio *"è opportuno definire anche le modalità di lavoro che devono seguire come il prevedere o meno il coinvolgimento degli altri livelli associativi"*. Le Commissioni di lavoro al CG 2004 non si esprimono sull'argomento.

I due iter proposti da un punto di vista tecnico non appaiono in verità molto dissimili tra loro, differendo essenzialmente per la ampiezza e verosimilmente per le modalità del coinvolgimento periferico.

Se in linea generale è possibile esprimere apprezzamento per lo sforzo di identificare percorsi di lavoro e certamente appare utile fornire degli schemi di riferimento generalizzanti, meno agevole appare l'applicazione propria di percorsi rigidi. Ciò che conta più che la definizione a priori di schemi tecnici applicabili per ogni attività rientrante in un ambito che può essere molto ampio e variegato, è l'identificazione del percorso e dei tempi di lavoro propri di ogni singolo mandato. Quindi non una disciplina che regoli degli schemi applicabili a priori ad ogni tipologia di attività rientrante in quell'ambito ma l'obbligo di indicare, oltre che i destinatari ed i mandati, il percorso ed i tempi di lavoro per ogni specifica attività approvata dal CG che abbia quelle caratteristiche. Tale obbligo potrebbe trovare fondamento normativo nel RCG e nel Comitato mozioni l'organo di controllo.

Le Commissioni di Consiglio generale

Uno degli strumenti spesso segnalati come possibile elemento di miglioramento del lavoro del CG sono le Commissioni.

Già in altre parti si sono affrontati alcuni aspetti inerenti al lavoro per Commissioni che verranno qui solo richiamati.

La moz.9/84 sancisce *"la possibilità di creare in sede di CG commissioni di lavoro su singoli argomenti a carattere istruttorio, volto cioè ad istruire ed approfondire un problema in vista del dibattito assembleare ed a preparare le relative delibere da sottoporre all'esame dell'assemblea. E' raccomandata la creazione di tale commissione istruttoria soprattutto per l'esame e l'approfondimento della Relazione economica"*. Questo testo trova traduzione regolamentare nell'attuale II° comma dell'art.9 dove si precisa che tale facoltà può essere esercitata dai Presidenti o dall'Assemblea e che *"la decisione che istituisce le Commissioni ne precisa il mandato e le modalità di lavoro"*.

Nel 1990 viene introdotto il V° comma dell'art.3 nel testo attuale prevedendo la facoltà della CGu e del CS di *"nominare, ove ne ravvisino l'opportunità, Commissioni formate da Cg che si riuniscono al di fuori delle sedute del CG, finalizzate all'istruzione di argomenti inseriti all'OdG dei lavori del CG."*

Pertanto, come già precedentemente riportato, allo stato attuale due sono i tipi di Commissioni di CG disciplinati dal Regolamento: esse differiscono sostanzialmente nel tempo di lavoro (dentro o fuori dalla seduta di CG) e dal soggetto che le istituisce (nel primo caso Presidenti - CGu e CS - o l'Assemblea, nel secondo caso solo CGu e CS).

Entrambe hanno finalità istruttorie sugli argomenti all'OdG del CG. Non vi è disciplina alcuna di Commissioni diverse da queste che talora sono state istituite, comunque sempre con mandato istruttorio.

Nel 1999 è stata sottolineata l'importanza del lavoro per Commissioni (soprattutto di quelle che si riuniscono fuori dalla seduta del CG) richiedendo una nuova disciplina e legando l'attività per Commissione al percorso di lavoro da seguire.

In quella sede si ipotizzò la creazione di Commissioni deliberanti che possano esprimersi sia con voto definitivo sia rinviando questo al CG in seduta plenaria.

Nel documento "CG piste di lavoro" approvato nel 2000 non vengono tuttavia accolte queste indicazioni.

Nel 2003 la Commissione Partecipazione associativa e CG pone all'attenzione del CG la possibilità che argomenti rientranti nel gruppo che segue l'iter di lavoro B (*"aspetti organizzativi, bilancio, regolamenti -...-, uniforme"*) *"possano essere delegati ad una Commissione (meramente preparatoria dei lavori o deliberante, è*

uno degli aspetti in discussione)". Inoltre si aggiunge che "entrambe le tipologie di commissione devono prevedere una modalità di lavoro per cui si giunga ad una mozione di maggioranza (della Commissione) ed eventuali una o più "mozioni di minoranza" tutte quante affrontate in sede di votazione".

Circa la composizione delle Commissioni quel documento ricorda, riferendosi a quelle che si riuniscono nel corso dei lavori del CG, che *"l'attuale regolamento del CG prevederebbe che siano CGu e CS ad indicare le persone che fanno parte della commissione in CG. Tale norma è ormai nella realtà superata da una prassi consolidata di distribuzione per centri di interesse. E' quindi da prevedere una modifica in merito"*.

Nella più volte citata articolata e complessa proposta della Commissione Partecipazione associativa e CG 2003-4, il ruolo delle Commissioni di CG appare particolarmente rilevante.

Infatti *"il CG è realizzato in due eventi annuali ed un sistema di Commissioni del CG di cui alcune con carattere permanente ed altre conseguenti alle necessità."* Le Commissioni avrebbero un ruolo di elaborazione, realizzata tuttavia anche *"in altri momenti"*. *"I lavori per Commissioni saranno sostituiti in sede di CG da workshop di approfondimento che partiranno da quanto già elaborato. Il sistema delle Commissioni facendo lavorare insieme per un tempo significativo i Cg ha lo scopo di approfondire in modo organico le tematiche assegnate e consente di realizzare una dinamica relazionale costruttiva tra i Cg stessi permettendo alle diverse sensibilità di emergere e di trovare occasioni di confronto. Il sistema diviene anche occasione di approfondimento della responsabilità rispetto al proprio mandato. Attraverso il sistema delle Commissioni si verrebbe, per tanto a realizzare una logica virtuosa analoga a quella che si incontra nella Comunità Capi e negli altri momenti progettuali dell'Associazione (Consigli)".* Vengono quindi affrontati i problemi relativi al *"numero dei Cg presenti nella Commissione"* e alla *"rappresentanza regionale"* concludendo sull'utilità di una riduzione del numero dei Cg *"così che a tutti sia garantita e richiesta l'occasione di essere parte di una Commissione"*.

Tecnicamente *"le Commissioni di CG sono presiedute dai Cg, composte orientativamente dai Consiglieri e in proporzione minoritaria da un'eventuale partecipazione dei RR, di membri del CC o esterni con competenze utili al lavoro da svolgere. Nell'istituire una Commissione è opportuno definire anche la modalità di lavoro che deve seguire come il prevedere o meno il coinvolgimento di altri livelli associativi.... Le Commissioni sono sempre nominate da CGu e CS."*

Le Commissioni costituite sull'argomento durante i lavori del CG2004 hanno individuato tra gli strumenti privilegiati *"l'utilizzo di Commissioni istruttorie: - non aventi carattere deliberante - che assicurino, anche attraverso la loro composizione, un adeguato approfondimento; - il cui mandato coincida esattamente con la relativa mozione istitutiva; - che prevedano durante il loro corso comunicazioni intermedie di aggiornamento a tutti i membri del CG dello stato dei lavori; - aperte ad ulteriori contributi."*

Variabile è stato il grado di utilizzo e le caratteristiche delle Commissioni di CG dalla loro introduzione ad oggi, soprattutto se si considera quelle che lavorano al di fuori delle sedute del CG, e non è agevole cogliere caratteri comuni che consentano di classificarle come entità omogenee, anche per le difformità interpretative che una disciplina carente in proposito ha consentito.

A fronte di tutto questo non meraviglia se diverse sono ad oggi le ipotesi relative alle Commissioni di CG.

Alcuni elementi però appaiono comuni: innanzitutto la conferma della loro utilità, infatti in nessuna analisi ne viene escluso l'utilizzo; il loro carattere non deliberante ovvero esclusivamente istruttorio e consultivo rispetto al CG; la richiesta di una chiarezza nelle modalità istitutive, nel percorso di lavoro e nei meccanismi di scambio delle informazioni. Vi sono poi valutazioni differenti in relazione alla loro composizione, alla loro rappresentatività, all'attività rispetto al CG (da operarsi durante la seduta, fuori da essa o in entrambi i casi) ed infine sulla loro rilevanza nell'economia del lavoro del CG.

E' chiaramente difficile estrapolare la problematica delle Commissioni dal contesto del CG poiché le loro caratteristiche differiranno in dipendenza del più ampio quadro che si vuol tracciare. Tuttavia, dando per acquisita la conferma dell'utilità del lavoro per Commissioni e l'assenza della facoltà deliberante delle stesse, si possono fare alcune osservazioni.

Innanzitutto va disciplinata la modalità di istituzione e la loro composizione elementi che attualmente presentano una carenza normativa. In altre parole chi nomina la Commissione, quali mandati sono ammissibili

e chi li affida, chi può farne parte e chi ne decide la composizione, chi infine identifica il percorso di lavoro ed i tempi e chi esercita su di esse eventuali funzioni di controllo. Molti di questi elementi sono nell'attuale normativa male percepibili consentendo nel passato interpretazioni che hanno condotto all'istituzione di Commissioni con mandati quantomeno dubbi, non solo nell'opportunità ma anche nella legittimità.

Infine va ancora sottolineato che il CG e pertanto anche le sue Commissioni hanno come finalità la ricerca delle soluzioni politiche in materia di indirizzo, strategia ed aggiornamento pedagogico-metodologico e normativo. Ad esse perciò non possono che venir affidati mandati di sintesi e ricerca di risposte politiche su elementi già acquisiti e con questa modalità va interpretato il carattere istruttorio che esse hanno. Viceversa, come è già stato detto, non è né utile né opportuno, ancorché di dubbia legittimità, affidare alle Commissioni di CG compiti di raccolta ed elaborazione tipici del circuito informativo né di analisi, osservazioni e trattamento di dati, né ancora compiti istruttori che lo Statuto esplicitamente affida ad altri organismi ed ancor meno mandati esecutivi.

Pertanto, indipendentemente dall'assetto generale che si vuol prevedere, è utile pensare ad una nuova disciplina relativa alle Commissioni di CG che dia quella giusta chiarezza e trasparenza indispensabili per un corretto ed adeguato loro funzionamento ed in ultima istanza consenta un miglioramento nel lavoro del CG.

La consultazione a distanza dei Consiglieri generali

Uno degli elementi emersi negli ultimi anni come possibile modalità migliorativa del lavoro del CG è rappresentato dalla consultazione a distanza dei Cg.

L'attuale art. 17 del RCG prevede che *"la CGU ed il CS possono, in particolari ed eccezionali casi su richiesta del CC o dello stesso CG, chiamare i Cg a deliberare con referendum a domicilio."*

Dalla lettera del dispositivo si evince che l'applicazione di questa modalità di espressione della volontà degli aventi diritto è prevista solo *"in particolari ed eccezionali casi"* quindi non è una modalità usuale o routinaria ma si presume applicabile solo in condizioni di urgenza e gravità che non consentono di demandare la decisione ad un CG riunito in seduta ordinaria o straordinaria.

Inoltre pone come condizione che la procedura sia *"richiesta dal CC o dallo stesso CG"* e che comunque essa è a discrezione della CGU e del CS che *"possono"* chiamare i Cg a deliberare con referendum a domicilio e quindi non sono obbligati a farlo anche a fronte di un'esplicita richiesta in tal senso.

Non vi è poi alcuna specificazione sulla procedura con cui raccogliere il voto e sulle eventuali garanzie proprie di ogni forma di espressione democratica della volontà. Pertanto, così come oggi disciplinato, questo istituto è di difficile applicazione.

La Commissione Partecipazione associativa e CG 2003-4 identificava accanto *"allo strumento CG"* altri *"due percorsi attuativi: la consultazione a distanza dei partecipanti al CG (con confronto a livello regionale e espressione del voto individuale) o la delega al CN. Per entrambi vanno definiti gli ambiti di applicazione."*. Il doc.55/04 riprende questa ipotesi suggerendo *"una miglior fruizione di quanto previsto negli art.44 dello Statuto e 17 del RCG"*. Tuttavia questa possibilità viene limitata alla fase istruttoria: *"si invitano gli organismi preposti, ad utilizzare in fase istruttoria le possibilità previste negli art.44 dello Statuto e 17 del RCG"*. In altre parole l'ipotesi proposta sarebbe restrittiva rispetto quella attuale limitando l'espressione del voto alla fase istruttoria (una sorta di voto consultivo?) e togliendo di fatto potere deliberante alla procedura.

Così come per le Commissioni di CG ogni considerazione sull'argomento non può prescindere dal quadro di riferimento utilizzato.

Ad esempio se si opta per una sessione ordinaria costituita da due sedute, una primaverile ed una autunnale, è difficile trovare spazio per un'applicazione più estensiva dell'attuale dispositivo dell'art. 17 del RCG (quale questione non può attendere sei mesi?). Inoltre bisogna tener presente che questa modalità di votazione certamente potrebbe comprimere lo spazio dialettico e di confronto rendendo forse più efficiente l'organismo ma più difficile l'azione di sintesi propria del CG. Inoltre per una corretta applicazione non solo vanno definite le materie che possono essere oggetto di deliberazione con referendum a distanza ma vanno ricercate procedure che consentano la libera espressione della volontà di ogni Cg con pari dignità e salvaguardino le garanzie proprie del voto.

Le deliberazioni del Consiglio generale

Un ultimo punto su cui sembra opportuno fermarsi è quello relativo alle caratteristiche delle deliberazioni del CG.

Si è già detto che l'attività deliberante non è una funzione esclusiva del CG ma è la modalità che tale organismo ha scelto per comunicare e formalizzare le proprie decisioni e che una deliberazione può essere definita come una dichiarazione di volontà, di desiderio, di conoscenza, di giudizio compiuta da un organismo nell'esercizio della potestà deliberante prevista dallo Statuto.

Scorrendo gli atti dei CG non sempre le deliberazioni hanno risposto a criteri di uniformità, completezza, chiarezza e financo di legittimità, denunciando sia una carenza normativa in tal senso sia verosimilmente un basso livello di competenza specifica dei Cg. Pertanto sarebbe utile operare uno sforzo per uniformare gli atti deliberativi del CG al fine di favorirne l'attuazione e l'eventuale verifica successiva e per consentire una piena comprensione di quanto deliberato non solo da parte degli "addetti ai lavori" ma anche di tutti gli associati, che abbiamo detto essere tra gli interlocutori del CG, e di quanti guardano dall'esterno alla nostra Associazione.

Alcuni di questi aspetti sono attinenti alla forma delle deliberazioni a cui si dedica l'appendice², redatta per un'altra occasione ma che qui si allega ritenendola un utile contributo.

Altri sono relativi alla "dinamica" della formazione delle stesse che non sempre ha consentito soprattutto per la ristrettezza dei tempi una piena consapevolezza nell'espressione del voto di cui si dirà di seguito.

Scorrendo il RCG non appare, almeno in alcuni passaggi, di immediata comprensione la disciplina relativa alle deliberazioni del CG, anche per una certa frammentarietà e nebulosità dei dispositivi. Escludiamo da questa analisi le elezioni che sono deliberazioni particolari che riguardano persone.

L'art. 3 disciplinando la formazione dell'OdG, indica che i Cg ed i CR possono *"far pervenire proposte di argomenti da sottoporre alla discussione della successiva sessione del CG"* accompagnando la proposta con una nota illustrativa e concordando l'inserimento nell'OdG con la CGU ed il CS. Va da sé che già in questa fase possono pertanto essere presentate proposte di deliberazione; tale procedura diventa obbligatoria per le modifiche al RCG a norma dell'art. 21. La consuetudine ha altresì reso obbligatoria questa procedura anche per tutte le modifiche agli altri atti normativi dell'Associazione (Statuto, Regolamenti ed allegati, PA), per le quali è richiesto dal 1990 non solo l'inserimento nell'OdG (art. 45 I° comma lettera c) ma anche la presentazione di *"un testo preventivamente inserito all'OdG"*. Quindi non è sufficiente proporre la volontà di modifica ma va fornito il testo specifico relativo alla parte che si desidera modificare.

Al di fuori di questi casi raramente è stata sfruttata la possibilità di una presentazione in questa fase di ipotesi deliberative strutturate, preferendo documenti illustrativi e demandando poi, successivamente alla discussione in CG, la stesura dell'atto deliberativo, che frequentemente è redatto dai coordinatori delle Commissioni di lavoro, ma non solo, e quindi presentato all'assemblea poco prima della votazione con, da due anni, proiezione su schermo del testo. Questa modalità che è quella maggiormente seguita, certamente non consente un'ottimale valutazione delle deliberazioni soprattutto se il ritmo di presentazione è incalzante, come avviene frequentemente all'ultimo giorno di CG. Se a ciò si aggiunge l'eventualità che vengano presentati nel corso della discussione emendamenti al testo che non sempre è possibile proiettare, si può credibilmente affermare che il grado di conoscenza e consapevolezza dei Cg all'atto del voto in simili circostanze non è quello desiderabile. Sarebbe utile pertanto ricercare modalità migliorative nel trattamento delle deliberazioni, favorendo la possibilità di una presentazione preventiva alla seduta di CG o dinamiche di lavoro che consentano ai Cg l'analisi preliminare dei testi.

Certamente una dilatazione dei tempi del CG, secondo una delle ipotesi già analizzate, o un adeguamento delle attività delle Commissioni accanto ad una distribuzione dei lavori attenta a questo obiettivo gioverebbero a migliorare la conoscenza e quindi la consapevolezza nell'espressione del voto dei Cg.

Riflessioni per alcuni versi simili possono essere fatte relativamente alle deliberazioni sulla relazione del CC e

2 Da questa appendice prende origine l'attuale appendice al RCG dedicata a come costruire correttamente una deliberazione.

sull'intera trattazione dei punti all'OdG ad essa connessi, di cui in parte si è già parlato nel paragrafo relativo agli interlocutori del CG. Sarebbe possibile prevedere ad esempio, come è stato suggerito in passato, che al CC giungano in anticipo osservazioni, richieste di chiarimenti, contributi, proposte di deliberazioni attinenti alla relazione del CC entro un certo termine (es.: 15 giorni prima del CG), che il CC possa rispondere direttamente o riservarsi la risposta in sede di presentazione della relazione che diventerebbe così già una prima replica e che di tutto questo venga data informazione agli aventi diritto utilizzando i canali informatici. Tale modalità (o eventuali ipotesi che vadano in questa direzione) migliorerebbe la preparazione dei Cg, farebbe in modo che il CC possa avere un tempo adeguato per la valutazione di tutti i contributi e per l'eventuale risposta ed infine consentirebbe ai Cg un miglior studio delle proposte di deliberazione (prevedendo ad esempio che deliberazioni sulla relazione del CC possano essere presentate in sede assembleare solo dal CC stesso o dalle Commissioni di lavoro; al di fuori di queste possibilità le deliberazioni su quel punto potrebbero essere presentate entro un termine precedente all'inizio dei lavori del CG e inviate a tutti gli aventi diritto). Infine si renderebbe più difficile l'uso della relazione del CC come una sorta di spazio per "le varie ed eventuali", cosa che talora è avvenuta. Naturalmente ciò sarebbe possibile con l'invio della relazione e, per quanto possibile, dei documenti contabili con sufficiente anticipo. Tutto questo potrebbe essere lasciato alla prassi ovvero in parte trovare una disciplina nel RCG, almeno per quanto riguarda la previsione dello strumento "Relazione del CC" che attualmente non trova menzione.

Un altro elemento che meriterebbe chiarimento è quello relativo alla tipologia delle deliberazioni.

Lasciando da parte l'elezione e quanto disposto dall'art. 8 del RCG relativamente alle mozioni d'ordine ed alla procedura per inserire nuovi punti all'OdG, non vi è menzione alcuna della tipologia delle deliberazioni che il RCG chiama verosimilmente in maniera generica "*mozioni*". Secondo la consuetudine queste possono avere carattere vincolante (vengono denominate propriamente mozioni) ovvero non vincolante ma di invito, suggerimento (vengono denominate raccomandazioni). Su queste ultime non vi è uniformità di pareri, ritenendo alcuni che non sia indispensabile procedere a votazione su deliberazioni prive di forza vincolante sul destinatario. Ciò verosimilmente deriva, oltre che da una convinzione personale, da una interpretazione letterale del RCG dove appunto si parla solo di "*mozioni*". Sarebbe opportuno trovare una esplicita disciplina su questi temi per garantire uniformità di comportamenti. Qui si ritiene che entrambe le tipologie di deliberazione debbano essere sottoposte ad approvazione del CG come espressione di un pensiero comune ovvero della maggioranza dei Cg, indipendentemente dalla loro forza sul destinatario.

Peraltro qualora uno o più Cg desiderino portare a conoscenza in modo integrale il proprio pensiero senza chiederne al CG il grado di condivisione, il RCG, al II° comma dell'art. 10, prevede la possibilità di richiedere "*che si inserisca nel resoconto per intero una sua (del Cg Ndr) dichiarazione*" che poi peraltro viene pubblicata sugli atti.

Un discorso particolare merita il dispositivo dell'art. 6 del RCG, che è stato oggetto di varie modifiche nel tempo e che disciplina l'attività del Comitato mozioni e la procedura d'esame delle deliberazioni (qui definite "*mozioni*"). Vale la pena di sottolineare il ruolo del Comitato mozioni il cui buon funzionamento, assieme agli altri componenti l'ufficio di presidenza, è utile da un lato per uno scorrevole trattamento delle deliberazioni e dall'altro per garantirne la correttezza formale e procedurale, la coerenza di quanto disposto con la volontà del proponente e la congruenza con gli atti normativi dell'Associazione. Ad esso è affidata pertanto non un'attività di passiva raccolta ed ordinazione per punti all'OdG delle deliberazioni, ma un ruolo attivo dove il Comitato mozioni analizza il testo apportandovi, "*d'intesa con i proponenti, ove necessario, modifiche formali o destinate a chiarirne il senso e coordina fra loro più mozioni di contenuto analogo*".

Se la responsabilità ultima sugli aspetti procedurali, sui caratteri formali e sulla legittimità delle deliberazioni va comunque attribuita ai Presidenti, appare evidente che un attento lavoro del Comitato mozioni, che è peraltro da essi nominato, riduce il rischio di irregolarità e favorisce la corretta formazione della decisione attraverso la ricerca della forma migliore per esprimere la volontà del proponente.

Per tutti questi motivi, soprattutto se si favoriscono modalità che aumentino il numero delle proposte di deliberazione presentate prima della seduta, sarebbe utile prevedere l'identificazione, la nomina e la presentazione del Comitato mozioni in fase di preparazione del CG in modo che possa porsi sin da allora come interlocutore di coloro che desiderano proporre deliberazioni e collaboratore della CGu e del CS nella pianificazione dei lavori (es.: La CGu ed il CS anziché nominare e presentare "*in apertura dei lavori un Comitato*

mozioni...” potrebbero nominare e presentare il Comitato mozioni nella convocazione della sessione del CG che così sarebbe da quel momento a disposizione dei Cg).

Solo un cenno sulla disciplina attinente l'esame delle deliberazioni su cui in passato si è variamente discusso. L'attuale procedura, soprattutto relativamente agli emendamenti, è stata spesso fonte di appesantimento dei lavori per la difficoltà di interpretazione ed applicazione e non ha sempre consentito un'adeguata comprensione delle proposte. Sarebbe opportuno ripensare a modalità procedurali che riducano questi rischi.

Infine andrebbe chiarita quale sia la "forza" delle deliberazioni del CG. Infatti se il "CG è l'organo legislativo dell'Associazione e ne esprime la volontà" (art.44 dello Statuto) allora le deliberazioni del CG hanno per l'Associazione forza di "legge". Se questa affermazione appare teoricamente scontata e facilmente applicabile per deliberazioni che riguardano modifiche agli atti normativi dell'Associazione o per approvazione di documenti quali ad esempio il PN, nei fatti per altre tipologie di deliberazione non è poi così chiaro. Basta solo fare un cenno ad una certa libertà interpretativa dei dispositivi da parte dei destinatari talora facilmente riscontrabile, libertà che non sempre trova una legittima giustificazione. Spesso poi è capitato di osservare deliberazioni con dispositivi analoghi nei contenuti a deliberazioni approvate anni prima, come se queste ultime avessero perso valore ed efficacia con il tempo, oppure di deliberazioni in cui è palese l'assenza di una memoria di precedenti mozioni del CG su argomenti analoghi. Viene quasi da pensare che queste deliberazioni del CG abbiano la forza delle grida del '600 descritte dal Manzoni, ovvero trovino efficacia fintanto che il loro ricordo è presente o vi è qualcuno che ha interesse a tenerlo vivo ed il cui contenuto vada di tanto in tanto "ribadito". Per capire quanto detto si potrebbe portare un paio di casi che appaiono esemplificativi.

Il primo riguarda la moz. 8/02 in cui la prima parte del dispositivo è sostanzialmente identica a quanto riportata nel documento "Il ruolo della formazione nell'azione educativa dei Capi" al capitolo "l'area del formatore", approvato dal CG con moz. 14/02, e la seconda parte del dispositivo è del tutto analoga alla moz. 22/91; in altre parole il CG 2002 ha approvato nello stesso CG due volte addirittura le stesse parole e riapprovato ("ribadito") ciò che il CG 1991 aveva già deliberato come se dopo 11 anni quella mozione avesse perso la sua forza ed avesse necessitato di conferma.

Negli ultimi anni, è il secondo esempio, si è più volte parlato di possibilità di sfiducia dei quadri eletti e si sono suggerite ipotesi applicative di questo principio. Ebbene allo stato attuale si può legittimamente affermare che tale possibilità è già presente per il CC ed in vigore da 30 anni poiché prevista dalla moz. 1/75 che tra l'altro così recita "la relazione (ci si riferisce alla relazione del CC al CG NdR) potrà comunque dare motivo a mozioni di sfiducia per singoli responsabili o se del caso per tutto il Comitato". Pur potendosi affermare che tale materia appare di competenza statutaria e regolamentare, sarebbe legittimamente ammissibile oggi, in virtù della deliberazione 1/75, una mozione di sfiducia del CG al CC o ad uno dei suoi membri? Che forza ha attualmente questa mozione a 30 anni dalla sua approvazione considerando anche che il CG non si è mai espresso successivamente sulla materia fino al 2004 quando si è affermato solamente che "il mandato può essere revocato dal solo livello che lo ha espresso"?

Uscendo dagli esempi e più in generale ha senso, come è avvenuto in passato, proporre l'approvazione di dispositivi nella sostanza già presenti in precedenti deliberazioni approvate dal CG, quasi che queste abbiano con gli anni perso efficacia? O è semplicemente la necessità, peraltro legittima ed accettabile, di dirsi d'accordo con chi ci ha preceduto che spinge il CG ad una certa "ripetitività deliberativa"? E tutto questo, seppur accoglibile, non comporta un aggravio ed un appesantimento dei lavori del CG per deliberazioni che dovrebbero nei contenuti, in virtù delle attribuzioni statutarie del CG, essere già patrimonio "legislativo" dell'Associazione? Come fare in modo che la memoria storica delle deliberazioni del CG e quindi il patrimonio "legislativo" dell'Associazione rimanga vivo e fruibile da un punto di vista applicativo ed attuativo?

Al di là delle risposte a queste domande si può indubbiamente auspicare in questo senso una miglior razionalizzazione dell'attività deliberativa del CG.

Certamente il richiamo a ciò che è stato approvato in precedenza e che rappresenta il patrimonio normativo dell'Associazione, anche eventualmente solo per sancirne il disaccordo e la disattivazione, una ottimizzazione del servizio del Comitato mozioni accanto ad un miglioramento delle procedure di presentazione e trattamento delle deliberazioni potrebbero rendere più fluido ed efficace il lavoro del CG e condurre ad un maggior coinvolgimento, una più profonda conoscenza ed alla fine ad una miglior consapevolezza dei Cg

nell'espressione della propria volontà.

Conclusioni

In conclusione se è condivisibile un certo disagio derivante da alcuni passaggi nelle attuali modalità di lavoro del CG è certamente difficile identificare tra le varie "ricette" quella che sicuramente porterà un miglioramento.

Certamente si avverte la necessità di operare alcuni cambiamenti; ciò che sembra tuttavia rilevante è che essi siano parte di un quadro unitario ed omogeneo che risponda in modo coerente ad uno o più elementi critici ben definiti, che riduca lo spazio interpretativo nell'applicazione affinché le regole siano chiare a tutti gli attori evitando di mettere mano in modo disomogeneo e disarticolato agli attuali dispositivi che alla fine hanno condotto finora il CG, pur con le difficoltà denunciate, a svolgere il proprio servizio in modo se non ottimale quantomeno dignitoso.